

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: Grazie Presidente. In merito alle problematiche sollevate, la direzione generale dell'Asl di Caserta, per il tramite della direzione generale per la tutela della salute, ha rappresentato quanto segue: con delibera 1050 del 26 luglio 2019, veniva indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale del comparto sanitario riservato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017, tra cui 20 posti di operatori sociosanitari OSS. Tra gli altri, il bando di concorso prevedeva il possesso dei seguenti requisiti, ex articolo 20, comma 2 del decreto legislativo citato, da documentare allegando autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 relativi alla qualifica, al periodo di servizio, alla tipologia di contratto e all'Ente del Servizio Sanitario Nazionale o all'IRCCS (Istituto di Ricovero a Cura di Carattere Scientifico) o Istituto Zooprofilattico sperimentale presso il quale il servizio era stato prestato.

Risultate titolare successivamente alla data del 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Asl di Caserta che bandiva il concorso.

Avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto anche non continuativi negli ultimi 8 anni, e cioè dal primo gennaio 2010 al 31 dicembre 2017 presso l'Asl di Caserta o presso diverse amministrazioni del servizio sanitario nazionale o presso l'IRCCS o presso l'Istituto Zooprofilattico.

In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti di diversi anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima attività.

Ai fini della maturazione del citato requisito di anzianità, non venivano ritenuti utili, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20, i contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, nonché, nel caso di specie, i contratti di lavoro presso Cooperative.

La direzione generale dell'Asl di Caserta chiarisce infine che i candidati esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro presso Cooperative, a seguito di ricorso venivano ammessi al concorso dal Tar Campania, tuttavia, verso tale determinazione, l'azienda ha presentato ricorso al Consiglio di Stato precisando di essere in attesa della pronuncia nel prossimo mese di settembre.

Le peculiari vicende evidenziate dal Consigliere risentono della necessità di conformarsi alle norme recate dall'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 nell'attuare i procedimenti di stabilizzazione del personale e lambiscono l'impegno del Governo e dell'Amministrazione nel ribadire il principio, in ragione del contenimento della spesa, che l'utilizzo delle graduatorie vigenti risulta essere lo strumento preferibile, in quanto più rapido, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, laddove regolari procedure concorsuali siano già state espletate presso altre aziende e siano soprattutto disponibili in relazione a quanto di seguito riportato.

In questo contesto l'Amministrazione regionale, da ultimo, con delibera 593 del 2020, ha adottato la metodologia per la determinazione dei fabbisogni di personale delle aziende sanitarie della Campania che tiene conto anche degli interventi normativi nazionali emanati nel periodo emergenziale ove viene disposto che le aziende, nell'ambito della facoltà assunzionale autorizzate, devono privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni concernenti le procedure concorsuali riservate per assunzione di personale precario del comparto

Sanità e devono privilegiare l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altre aziende della Regione Campania in luogo dell'attivazione di nuove procedure concorsuali per il medesimo profilo, utilizzando la piattaforma Sinfopers della Regione Corte di Campania.